

_oooOooo

Associazione Italiana Neurologi Ambulatoriali Territoriali

in sigla "AINAT".
STATUTO

- Art. 1 - Denominazione
- Art. 2 - Associati ordinari
- Art. 3 - Scopi
- Art. 4 - Assemblea degli associati e Sezioni Regionali
- Art. 5 - Il Consiglio Direttivo
- Art. 6 - Comitato scientifico
- Art. 7 - Esercizio sociale, bilancio, patrimonio, tesoriere, revisori
- Art. 8 - Collegio dei Probiviri e Controversie
- Art. 9 - Sede
- Art. 10 - Durata
- Art. 11 - Affiliazioni

Art. 1 - Denominazione
E' costituita l' "Associazione Italiana Neurologi Ambulatoriali Territoriali",
in sigla "AINAT".

Art. 2 - Associati ordinari
Possono far parte dell'Associazione i medici specialisti in neurologia che svolgono prioritariamente l'attività professionale in regime ambulatoriale, domiciliare e residenziale, anche per conto di enti pubblici o privati. E' incompatibile l'iscrizione di neurologi che esercitano prioritariamente attività in centri ospedalieri ed universitari con regime di degenza per la diagnosi e cura.

Su proposta del Consiglio Direttivo l'Assemblea delibera la possibile associazione ad AINAT di specialisti in discipline equipollenti o affini alla Neurologia, purché svolgano la loro attività prevalentemente in ambito neurologico, con le stesse modalità di cui al comma precedente.

La domanda scritta di iscrizione va presentata dopo aver letto lo Statuto. Essa deve essere controfirmata da almeno due associati ordinari. L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo.

Gli associati ordinari si impegnano a sostenere l'Associazione, a partecipare alle sue iniziative ed a versare la quota associativa annuale.

Gli associati possono costituire sezioni regionali o interregionali, che sono elette e rinnovate con le stesse modalità delle cariche direttive nazionali.

L'associato potrà essere dichiarato decaduto dal Consiglio Direttivo per sopravvenuta incompatibilità o per attività in contrasto con gli scopi dell'AINAT.

Art. 3 - Scopi
L'associazione è apolitica, apartitica, aconfessionale, non ha fini di lucro e non svolge attività sindacale. A tal fine l'associazione ed i suoi legali rappresentanti, al fine del raggiungimento degli scopi sociali e nell'esercizio delle attività relative, dovranno sempre risultare autonomi ed indipendenti anche con riferimento al non esercizio di attività imprenditoriali o partecipazione ad esse, ed accezione delle attività svolte nell'ambito del Programma Nazionale di Formazione Continua in Medicina (ECM).

Essa si prefigge di:

- promuovere l'immagine professionale degli associati e di tutti coloro che operano nell'ambito della Sanità;
- promuovere la collaborazione degli associati tra loro, con singoli soggetti e con organizzazioni pubbliche e/o private che operano nella Sanità;
- promuovere attività di formazione ed aggiornamento professionale al fine del miglioramento operativo e di immagine della categoria medica specializzata nella neurologia o in branche sanitarie affini o equipollenti, collaborando con tutti coloro che, soggetti singoli, e/o organizzazione ed enti pubblici e/o privati, operano nell'ambito della sanità, sia a livello nazionale che internazionale;
- organizzare corsi di aggiornamento continuo (ECM), sia in neurologia che in branche sanitarie affini o equipollenti, del personale che opera in questi settori, sia direttamente che attraverso altri Enti ed Associazioni accreditate;

E' stata letta l'originale

Ed. Albino

- promuovere la ricerca scientifica, pianificando e verificando protocolli diagnostici, terapeutici e clinici tramite la nomina di un Comitato Scientifico;
- promuovere la qualificazione professionale, attivando e pubblicizzando corsi, seminari, gruppi di studio e congressi;
- promuovere la redazione e la pubblicazione di riviste in materia neurologica su supporto anche non cartaceo, con obbligo di pubblicazione dell'attività scientifica anche attraverso il sito web della Associazione (www. Ainat.it), aggiornato costantemente;
- promuovere e curare servizi neurologici ambulatoriali, domiciliari e residenziali, anche sulla base di rapporti con enti pubblici e privati;
- promuovere la diffusione delle conoscenze attraverso la pubblicazione dell'attività scientifica attraverso un proprio sito web.

Art. 4 - Assemblea degli associati

L'assemblea è sovrana.

L'Assemblea delibera su:

- bilancio consuntivo e preventivo;
- indirizzi e direttive dell'associazione;
- nomina dei componenti il Consiglio Direttivo;
- nomina del Tesoriere e del Collegio dei Revisori dei conti;
- nomina del Collegio dei Probiviri;
- nomina del Comitato Scientifico;
- modifiche dello statuto;

tutto quant'altro ad essa demandato per legge o per statuto.

Hanno diritto di intervenire all'assemblea solo gli associati ordinari in regola col pagamento della quota annua di associazione dall'anno di iscrizione e che siano associati almeno da un mese. Ogni associato ha diritto ad un voto e può delegare per la partecipazione all'assemblea un altro associato, il quale, però, può ricevere al massimo quattro (4) deleghe per ogni assemblea.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio, in mancanza dal Vice-Presidente; in mancanza di entrambi, l'assemblea nomina il proprio Presidente.

Per le deliberazioni è necessaria la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà degli associati. Qualora non si raggiunga il quorum, in seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

In deroga all'articolo 21 del Codice Civile (Deliberazioni dell'Assemblea), per modificare lo statuto è richiesta la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per l'elezione di tutti gli organismi statutari la votazione deve avvenire in modo da garantire la segretezza del voto.

Delle riunioni di assemblea si redige su apposito libro processo verbale, firmato dal Presidente e da almeno cinque altri associati, a meno che il verbale dell'assemblea non venga redatto da notaio; in tal caso esso verrà sottoscritto dal notaio e dal Presidente dell'Assemblea.

È anche consentito l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, come a mezzo teleconferenza o videoconferenza, a condizione che:

- a) tutti i partecipanti mediante mezzi di telecomunicazione possano essere identificati dal Presidente dell'Assemblea e dall'Organo amministrativo;
- b) tutti gli associati possano seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi;
- c) tutti gli associati possano scambiarsi i documenti relativi alle materie oggetto della discussione;
- d) di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale.

In tale ipotesi l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente. In relazione all'attività dell'Associazione, gli amministratori e i legali rappresentanti dell'AINAT non devono aver subito sentenze di condanna passate in giudicato e devono aver risolto eventuali conflitti di interesse.

Tutti gli organi eletti rimangono in carica per tre (3) anni, con obbligo, preventivo alla accettazione dell'incarico, della dichiarazione e della regolazione degli eventuali conflitti di interesse. Per il mantenimento della carica di consigliere è necessario essere in regola col pagamento della quota associativa ed essere ancora membro

data delle elezioni, così come per il Direttivo Nazionale.

Essi sono composti da un Coordinatore, un vice-Coordinatore ed un Segretario, oltre che da un massimo di quattro consiglieri eletti e svolgono funzioni locali speculari al Direttivo Nazionale con cui devono confrontarsi ed alle cui direttive adeguarsi pur nel rispetto delle relative autonomie.

I legali rappresentanti, amministratori o promotori non devono avere subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all'attività dell'associazione e più in generale relative all'area sanitaria, dal punto di vista sia penale, che civile.

I Consigli Direttivi sia Nazionale che Regionali hanno una durata di tre anni e sono rinnovabili al massimo per un altro mandato consecutivo.

Art. 6 - Comitato scientifico

Il comitato scientifico è nominato dall'Assemblea. E' composto da associati all'AINAT che siano esponenti del mondo scientifico che abbiano espresso particolare competenza nel settore della Ricerca e della Formazione. Esso esprime pareri e proposte sull'organizzazione di studi, ricerche ed eventi formativi, con particolare riferimento agli scopi dell'Associazione; verifica e controlla, inoltre, la qualità delle attività svolte e della produzione tecnico-scientifica, da effettuare secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale, il tutto ai sensi dell'art. 2 comma j) del Decreto del Ministero della Salute del 2 agosto 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 186 del 10 agosto 2017.

Art. 7 - Esercizio sociale, bilancio, patrimonio, tesoriere, revisori

Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- utili derivanti da manifestazioni o partecipazioni ad esse;
- eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
- ogni altra entrata lecita.

L'esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro centoventi giorni dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio Direttivo, coadiuvato da un consulente scelto tra gli iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio, con obbligo di pubblicazione nel sito istituzionale dell'ente dei bilanci stessi e degli eventuali incarichi retribuiti;

Il Consiglio Direttivo, alla fine di ogni esercizio, è obbligato a presentare un rendiconto economico.

E' fatto divieto di distribuzione di utili, fondi, riserve di capitale. La quota associativa è intrasmissibile.

Art. 8 - Collegio dei Probiviri e Controversie

Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre membri eletti dall'Assemblea. Tutte le controversie tra associati e tra questi e l'associazione o suoi organi saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza dei Probiviri che giudicheranno ex bono ed aequo. Il lodo sarà inappellabile.

Art. 9 - Sede

La sede dell'Associazione è quella indicata dal presidente in carica.

Art. 10 - Durata

La durata dell'associazione è fissata sino al 31 dicembre 2053. Per deliberare lo scioglimento anticipato occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

L'assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori. E' fatto obbligo di devolvere, in caso di scioglimento dell'associazione, l'intero patrimonio ad associazione che abbia scopi e finalità analoghi.

Art. 11: Affiliazioni

L'AINAT, per soddisfare esigenze di maggior operatività ed agibilità organizzativa e per potersi interfacciare con altre Società Scientifiche ed Associazioni, si può ad esse affiliare, qualora l'Assemblea deliberi in tal senso e per il tempo che questa avrà stabilito in merito alla durata dell'affiliazione, mantenendo il suo status di Associazione Autonoma, e svolgere attività di collaborazione con associazioni di pazienti, sviluppare progetti di ricerca con partners scientifici di altre aree mediche.

L'AINAT, previa delibera assembleare, aderisce alla SIN (Società Italiana di Neurologia) come Associazione Autonoma, previa approvazione della SIN e fino a diversa decisione di ciascuna delle due Associazioni.

Io sottoscritta Elisabetta lang, Notaio in Bologna, iscritto al Collegio Notarile di Bologna, certifico, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale, che la presente copia su supporto informatico, rilasciata ad uso fiscale, è conforme al suo originale cartaceo, regolarmente sottoscritto, da me conservato.

Bologna, 11 ottobre 2022